

Ordinanza concernente l'adeguamento delle disposizioni legali in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR

del 3 novembre 2004

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 8 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 1997¹
sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

ordina:

I

Gli atti legislativi qui elencati sono modificati come segue:

1. Legge federale del 26 marzo 1931² concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

Art. 14b cpv. 1

¹ L'ammissione provvisoria può essere proposta dal Ministero pubblico della Confederazione e dall'autorità cantonale di polizia degli stranieri.

Art. 20 cpv. 1

¹ Le decisioni dell'Ufficio federale della migrazione possono essere impugnate dinanzi al Dipartimento federale di giustizia e polizia, purché il ricorso non sia di competenza della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo.

Art. 22e cpv. 1 frase introduttiva e lett. d

¹ L'Ufficio federale della migrazione può accordare alle autorità enumerate qui di seguito l'accesso diretto con procedura di richiamo ai dati personali del Registro centrale, nella misura in cui l'adempimento dei compiti legali lo esiga:

- d. la Commissione di ricorso in materia d'asilo, per l'adempimento dei suoi compiti in virtù della legge del 26 giugno 1998³ sull'asilo e della presente legge;

¹ RS 172.010

² RS 142.20

³ RS 142.31

2. Legge del 26 giugno 1998⁴ sull'asilo

Art. 101 cpv. 1 lett. c

Abrogata

Art. 105 cpv. 1 lett. c

¹ La Commissione di ricorso decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio federale concernenti:

- c. l'allontanamento disposto giusta la presente legge;

3. Codice penale⁵

Art. 351^{bis} cpv. 2 lett. d ed e

² Nell'ambito previsto dal capoverso 1, le autorità seguenti possono diffondere segnalazioni tramite il RIPOL:

- d. Ufficio federale della migrazione;
- e. *abrogata*

Art. 360^{bis} cpv. 2 lett. e ed f

² Le autorità seguenti possono, mediante procedura di richiamo, accedere ai dati personali concernenti le condanne (art. 360 cpv. 2):

- e. Ufficio federale della migrazione;
- f. *abrogata*

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.

3 novembre 2004

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

⁴ RS 142.31

⁵ RS 311.0